Linee-guida per l'accertamento dei danni conseguenti ad eventi calamitosi

DGR n°VI/42189 del 26 marzo 1999

Tipologia degli Eventi

La procedura e la modulistica allegata sono applicabili ad eventi calamitosi di tipo naturale, o indotti dall'attività dell'uomo (per esempio, "tecnologici").

A titolo puramente esemplificativo si riportano:

- frane
- esondazioni
- grandinate e trombe d'aria
- incendi boschivi *
- emissioni radioattive *
- esplosioni in impianti industriali *
- emissioni tossiche o nocive da impianti industriali *
- * = solo quando siano coinvolti centri abitati o altri impianti o attività produttive, oltre a quella dove si è verificato l'incendio o l'incidente.

Procedura

La presente procedura è applicabile solo al verificarsi di eventi che si manifestino palesemente come quelli descritti all'art. 2, punto c della <u>l. 225/1992</u>: "calamita' naturali, catastrofi, o altri eventi che, per intensita' ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari".

Viceversa, la procedura di seguito descritta non deve essere applicata per eventi occasionali, limitati e/o molto localizzati, che danno luogo all'attivazione dell'abituale procedura di "somma urgenza" (ai sensi della L.R. 34/73, art. 10). Tale procedura deve essere avviata tramite invio di informativa urgente (a mezzo telefono o fax) al Genio Civile di competenza, che provvederà ad attivare l'intervento regionale, se necessario.

Sequenza della procedura

Il Sindaco del Comune interessato procede, attraverso l'Ufficio Tecnico comunale, a una prima sommaria ricognizione del territorio colpito, stimando - di larga massima - l'entità dei danni al

patrimonio ed alle opere pubbliche, ai beni privati ed alle attività produttive (per l'agricoltura si

attiva una procedura separata, come previsto dalle relative leggi speciali).

Al fine di rendere uniforme e comparabile la lettura e l'interpretazione dei dati, è richiesto al

Comune di compilare la Scheda A allegata alle presenti linee-guida e trasmettere la stessa,

tramite fax o altro mezzo rapido, al Servizio Protezione Civile della Regione Lombardia, entro

24 ore dal manifestarsi dell'evento, e contemporaneamente per conoscenza al Genio Civile ed

alla Prefettura competenti per territorio.

Qualora l'evento calamitoso si protragga oltre le 24 ore (es. piogge estese, franamenti in atto), il

Comune invia alla Regione, Servizio Protezione Civile, come sotto indicato, (oltre che al Genio

Civile ed alla Prefettura competenti per territorio), un aggiornamento della Scheda A ogni 24

ore, segnalando che l'evento è in corso e che la stima non è definitiva.

Non appena l'evento calamitoso è cessato, il Comune inizia la ricognizione analitica dei danni

alle opere pubbliche (Schede B1, B2, B3) ed inizia altresì a distribuire presso i privati e le

imprese danneggiate i moduli per la ricognizione dei danni (**Schede C e D**).

Entro i successivi 7 giorn i il Comune provvede alla raccolta delle schede pervenute ed alla

certificazione, da parte del Sindaco, del nesso causale tra l'evento occorso e i danni dichiarati.

Subito dopo, il Comune trasmette copia della documentazione, con la quantificazione dei danni

suddivisa per categorie (opere pubbliche, beni privati, attività produttive), al Servizio Protezione

Civile della Regione Lombardia ed in copia alla Prefettura competente per territorio.

Trasmissione delle schede

Le Schede A, B, C e D andranno trasmesse, per le vie più brevi, al Servizio Protezione Civile

della Regione Lombardia, via Fara 26, 20124 Milano.

N. fax: 02.6765.5410 / 02.6706.222 / 02.6765.2994

Indirizzo e-mail: sala operativa@regione.lombardia.it

Dichiarazione dello stato di emergenza

Al verificarsi di un evento calamitoso, rilevante per gravità ed estensione, come specificato al

punto c) dell'art.2 della L.225/92, il Prefetto competente per territorio, o la Regione Lombardia,

ai sensi dell'art.5 della legge stessa, chiedono al Governo la dichiarazione dello "stato di

emergenza", supportando la richiesta con la descrizione, anche sintetica, della gravità e

dell'estensione dell'evento calamitoso.

Il riconoscimento della gravità ed estensione dell'evento e la conseguente dichiarazione dello

stato di emergenza non sono automatici, ma dipendono da una pluralità di fattori, il principale

dei quali è la tempestività e l'accuratezza della descrizione del quadro dei danni subiti dal

territorio, con la precisa delimitazione delle aree colpite e l'individuazione delle situazioni di rischio oggettivo.

E' pertanto indispensabile che ogni Comune sia consapevole che:

- a) non necessariamente sarà riconosciuto lo "stato di emergenza" e quindi non necessariamente saranno disponibili dei fondi per il ristoro dei danni alle opere pubbliche o ai privati;
- b) è comunque indispensabile fornire alla Regione ed alla Prefettura dati il più possibile attendibili ed oggettivi, per una serena valutazione dei danni al territorio, omettendo la denuncia dei danni di entità limitata o le situazioni che non implichino evacuazione di nuclei familiari, o sospensione e cessazione di attività produttive: si otterrebbe altrimenti la moltiplicazione delle richieste di fondi, a scapito delle situazioni di emergenza più importanti ed estese, per le quali potrebbero venire a mancare le risorse economiche necessarie;
- c) la comunicazione tempestiva, entro le prime 24 ore, dell'accertamento e della stima dei danni di larga massima sono fondamentali sia per dare un'idea del quadro di quanto accaduto o sta accadendo, sia perché di norma il Governo decide contestualmente la dichiarazione dello "stato di emergenza" e l'erogazione delle prime somme per il ristoro dei danni;
- d) la scheda A pertanto va compilata esclusivamente dal Tecnico comunale, e vistata dal Sindaco, sulla base di una prima ricognizione che non impegna assolutamente il dichiarante rispetto a quanto sarà accertato nei giorni successivi con le schede B, C e D. Lo scopo della scheda A, infatti, è solo di orientare la Regione e la Prefettura in una prima valutazione dell'entità complessiva dei danni che può determinare la dichiarazione dello "stato di emergenza". Sarà cura del Comune evitare una eccessiva sovrastima dei danni indicati nella Scheda A, allo scopo di non impegnare risorse pubbliche per un'area sulla quale venissero poi accertati danni in misura decisamente minore. In ogni caso, infatti, l'effettiva erogazione sarà commisurata al danno accertato con le Schede B, C e D.

Accertamento ed erogazione dei contributi

Dopo aver ricevuto le schede B, C e D da parte del Comune, il Servizio Protezione Civile:

- a) valuta gli importi richiesti dal Comune per ciascuna categoria, in relazione alle somme stanziate dallo Stato o dalla Regione, a seguito della dichiarazione dello "stato di emergenza";
- b) effettua tutte le ulteriori eventuali valutazioni, esclusioni o limitazioni, ovvero parzializzazioni disposte dall'Ordinanza Ministeriale o dal Decreto del Presidente Giunta

Regionale, che disciplinano l'utilizzo della somma stanziata dallo Stato o dalla Regione, a seguito della dichiarazione dello "stato di emergenza";

- c) trasmette al Servizio Difesa del Suolo e Gestione acque pubbliche della Direzione Generale OO.PP. e Protezione Civile le schede B per la valutazione e il successivo coordinamento degli interventi; il predetto Servizio Difesa del Suolo provvederà altresì alla definizione e alla predisposizione di tutti gli atti successivi, finalizzati all'esecuzione delle opere di consolidamento di versanti, difesa del suolo in generale ed altre opere pubbliche da eseguirsi a cura direttamente della Regione o affidate alla Provincia, al Comune o alla Comunità Montana;
- d) predispone gli atti necessari all'erogazione al Comune dei fondi per il ristoro danni subiti da privati e dalle attività produttive (Schede C e D), eventualmente procedendo a un riparto se la somma complessivamente stanziata non sia sufficiente a coprire la totalità delle richieste.

N.B. In ogni caso, i contributi richiesti per i beni privati e per le attività produttive verranno erogati sino ad un limite massimo del 50% (cinquanta per cento) dell'importo complessivamente ritenuto ammissibile.

Compiti delle Amministrazioni Comunali

Il Comune, ricevuti i fondi suddivisi per categorie, procede con atto deliberativo (o con decreto dirigenziale) alla ripartizione e all'assegnazione ai singoli cittadini e alle imprese (Schede C e D). L'assegnazione dei contributi avverrà in due fasi:

- un acconto pari al 40% (quaranta per cento) sarà corrisposto dalla Regione al Comune entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui i relativi fondi saranno resi disponibili dallo Stato (o dalla Regione); il Comune provvederà entro i successivi trenta giorni alla individuazione dettagliata dei singoli fabbisogni, alla deliberazione di approvazione definitiva del piano di riparto e all'erogazione materiale del primo acconto ai privati e alle imprese;
- un saldo pari al 60% (sessanta per cento) sarà corrisposto dalla Regione al Comune entro i sei mesi successivi alla prima erogazione di acconto da parte della Regione, sulla base del rendiconto che nel frattempo il Comune avrà redatto, acquisendo i documenti contabili di spesa da parte dei privati e delle imprese. Si precisa al riguardo che sono ammissibili anche spese effettuate in economia, fermo restando che ogni prestazione deve essere giustificata da idonea documentazione fiscale.

Revoca del contributo

Il Comune deve verificare - nell'istruttoria delle pratiche di ristoro danni ai privati e alle imprese - la congruità e la regolarità della documentazione contabile presentata e può non assegnare o

revocare il contributo qualora riscontri gravi irregolarità, o dichiarazioni non veritiere, ovvero non sia accertato il nesso di causalità tra l'evento calamitoso occorso e i danni segnalati.

Analogamente la Regione può procedere per le stesse cause alla revoca totale o parziale del contributo assegnato al Comune, qualora accerti, durante controlli periodici a campione, che siano stati percepiti da parte dei privati o delle imprese contributi non dovuti.

Le somme eventualmente corrisposte al Comune e non utilizzate sono riversate alla Tesoreria Regionale entro 60 giorni dall'accertamento della mancata utilizzazione, da effettuarsi con atto deliberativo o decreto dirigenziale del Comune.

Le schede allegate non sono da trasmettere al Servizio Protezione Civile della Regione Lombardia, bensì - come indicato nelle linee guida - devono essere consegnate al comune di appartenenza e solo in caso di dichiarazione dello stato di calamità da parte della Regione o dello Stato.

Scheda A - Primo accertamento dei danni

Scheda B1 -Danni ad opere pubbliche - Rimborso per spese sostenute dagli enti locali per interventi urgenti di primo soccorso

Scheda B2 - Danni ad opere pubbliche - Da compilarsi a cura dell'Amministrane Comunale

Scheda B3 - Danni ad opere pubbliche - Interventi di difesa del suolo

Scheda C - Danni a privati

Scheda D - Danni ad attività produttive